ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/263/CEE CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE APPARECCHIATURE TERMINALI DI TELECOMUNICAZIONI, INCLUSO IL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLA LORO CONFORMITA', COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 93/68/CEE ED INTEGRATA DALLA DIRETTIVA 93/97/CEE

Art. 4 (Allegato 5 Procedura di accreditamento dei laboratori di prova)

Rilascio dell'accreditamento

1. La commissione esprime il proprio parere alla direzione generale entro trenta giorni dall'invio del rapporto di valutazione. 2. La commissione ha facolta' di richiedere agli ispettori supplementi di indagini ai fini del completamento dell'istruttoria di valutazione. 3. La direzione generale, nel termine di trenta giorni successivi all'acquisizione del parere, rilascia al laboratorio richiedente il certificato di accreditamento che ha una validita', rinnovabile, di tre anni.

Versione in vigore dal 21 dicembre 1996, non più in vigore dal 8 luglio 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformita', come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE
Estremi	Decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614
Partizione	Allegato 5 Procedura di accreditamento dei laboratori di prova
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-614-1996/allegato-5-procedura-di-accreditamento-dei-laboratori-di-pro-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

direttiva 93/97/CEE · Art. 4 (Allegato 5 Procedura di accreditamento dei laboratori di prova)

direttiva 93/97/CEE · Art. 4 (Allegato 5 Procedura di accreditamento dei laboratori di prova)